

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

06 Mag 2019

## Sblocca-cantieri/2. I dubbi dei tecnici del Senato sui poteri dei commissari

Mauro Salerno

Precisare il perimetro delle deroghe, motivandole, e specificare nel dettaglio su quali tipi di autorizzazioni sarà possibile esercitare i poteri straordinari. Sono le richieste che i tecnici del Senato evidenziano nel dossier che accompagna il testo del decreto Sblocca-cantieri all'esame delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato.

I dubbi riguardano in particolare «l'ampiezza dei poteri derogatori riconosciuti ai commissari straordinari». Secondo quanto previsto dal decreto Sblocca-cantieri i commissari straordinari, chiamati a rimettere in marcia le opere incagliate, potranno agire da stazione appaltante derogando completamente ai paletti previsti dal codice degli appalti, con l'unico obbligo di rispettare le norme antimafia e i principi minimi di trasparenza e parità di trattamento derivanti dai trattati europei. Poteri evidentemente molto larghi, per i tecnici del Senato, che ricordano come anche all'interno dei poteri dei commissari disegnati dal primo decreto Sblocca-cantieri (Dl 67/1997) venivano salvaguardate le norme «di tutela ambientale e paesaggistica» nonché «i principi generali dell'ordinamento». In più, si spiega nel dossier, allora si era stabilito che «i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti dovessero contenere l'indicazione delle principali norme cui si intendeva derogare ed essere motivati». Per questo, i tecnici del Senato «considerata l'ampiezza dei poteri derogatori riconosciuti ai Commissari straordinari», invitano i parlamentari a valutare «l'opportunità di prevedere l'obbligo di motivazione delle deroghe in oggetto».

I tecnici chiedono anche di chiarire quali siano le deroghe normative cui possono accedere i commissari. Il decreto prevede che «l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle Regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati».

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari «provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento».

Per questo i tecnici chiedono che «tenuto conto della pluralità di procedimenti autorizzativi in questione a fini di chiarezza normativa, si valuti l'opportunità, anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati, di indicare con idonei riferimenti normativi i procedimenti

in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto di semplificazione».

Infine, nel dossier si sottolinea l'esigenza di valutare se la possibilità di nominare commissari da parte di Palazzo Chigi «operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione».

### **I compensi dei collaudatori**

Un'altra segnalazione di rilievo riguarda i compensi dei collaudatori delle grandi opere. Il decreto Sblocca-cantieri cancella i punti del codice che prevedevano l'istituzione di un albo ad hoc dei collaudatori e dei direttori dei lavori delle opere gestite con la formula del general contractor modello legge obiettivo. L'abrogazione, osservano i tecnici del Senato, include anche i richiami normativi sul tetto ai compensi di amministratori e dipendenti pubblici che impongono di non superare il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione, pari a 240mila euro all'anno. Richiamo non banale, se si pensa che quella norma era stata inserita sull'onda delle inchieste sulle grandi infrastrutture e il Mose che avevano sollevato il velo anche sul business delle parcelle a sei zeri per gli incarichi professionali assegnati a dirigenti pubblici.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved